

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/159 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34.3,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Commissione europea ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato e all'articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio ⁽⁴⁾ si fonda sull'articolo 132, paragrafo 3 TFUE e sull'articolo 34.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «statuto»), che conferiscono al Consiglio la facoltà di stabilire i limiti e le condizioni in base ai quali la Banca centrale europea (BCE) infligge alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Il contenuto del regolamento (CE) n. 2532/98 dovrebbe pertanto limitarsi alle violazioni dei regolamenti e delle decisioni adottati dalla BCE. Per le violazioni del diritto dell'Unione direttamente applicabile diverso dai regolamenti e dalle decisioni adottati dalla BCE, dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) La BCE ha applicato il regolamento (CE) n. 2532/98 per irrogare sanzioni nelle diverse aree di sua competenza, compresi in particolare l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha investito la BCE di taluni compiti di vigilanza, attribuendole altresì il potere di irrogare, nei confronti degli enti creditizi sui quali esercita la vigilanza: a) sanzioni amministrative pecuniarie, quando tali enti violano gli obblighi scaturenti dal diritto dell'Unione direttamente applicabile in relazione a cui

⁽¹⁾ GU C 144 del 14.5.2014, pag. 2.

⁽²⁾ Parere del 26 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 18 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

sono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del pertinente diritto dell'Unione; e b) sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98, in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE (in seguito denominate congiuntamente «sanzioni amministrative»).

- (4) L'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE, quest'ultima può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.
- (5) A tale riguardo, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2532/98 non sono coerenti con un'ampia gamma di disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1024/2013 che incidono direttamente sul potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE. È pertanto necessario individuare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2532/98 che dovrebbero essere modificate laddove si riferiscono all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE in caso di violazione di regolamenti o decisioni di quest'ultima in relazione ai suoi compiti in materia di vigilanza.
- (6) La BCE, sulla base del suo potere di assolvere ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dai trattati, di cui all'articolo 34 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ha adottato il regolamento (UE) n. 468/2014 ⁽¹⁾. Al fine di organizzare il compito della BCE di garantire il rispetto delle norme contenute nel diritto dell'Unione direttamente applicabile, il regolamento (UE) n. 468/2014 specifica inoltre, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e conformemente ai diritti e ai principi fondamentali di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quadro delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Esso stabilisce altresì norme riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE. Il regolamento (UE) n. 468/2014 è uno strumento di attuazione del diritto derivato. Pertanto, in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in tale regolamento e quelle del regolamento (CE) n. 2532/98, è quest'ultimo a prevalere.
- (7) La BCE dovrebbe pubblicare le decisioni relative all'irrogazione di sanzioni in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza, salvo qualora tale pubblicazione possa compromettere la stabilità dei mercati finanziari o possa causare, per quanto è possibile determinare, un danno sproporzionato all'impresa interessata.
- (8) Il limite massimo dell'ammenda che la BCE può infliggere a un'impresa in caso di inosservanza di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza non dovrebbe differire dal limite massimo dell'ammenda che la BCE può infliggere a un'impresa per una violazione del diritto dell'Unione direttamente applicabile, al fine di garantire che violazioni della stessa gravità siano trattate in modo coerente. Tutte le ammende inflitte dalla BCE nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza dovrebbero pertanto essere soggette agli stessi limiti massimi.
- (9) La BCE dovrebbe poter infliggere penalità di mora alle imprese allo scopo di indurle a rispettare i regolamenti e le decisioni della BCE in materia di vigilanza o porre termine a una loro violazione protratta. Il limite massimo delle penalità di mora dovrebbe essere commisurato a quello stabilito per le ammende applicabili in materia di vigilanza.
- (10) L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sancisce il principio di separazione, in base al quale i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sono svolti senza recare pregiudizio ai suoi compiti in materia di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Tale principio deve essere seguito senza restrizioni in tutti i compiti svolti dalla BCE. Al fine di rafforzare tale principio di separazione è stato istituito, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1024/2013, un consiglio di vigilanza responsabile, tra l'altro, della preparazione di progetti di decisione completi per il consiglio direttivo della BCE in materia di vigilanza. Inoltre, le decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE sono soggette a riesame da parte della commissione amministrativa del riesame, alle condizioni stabilite dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tenuto conto del principio di separazione e dell'istituzione del consiglio di vigilanza e della commissione amministrativa del riesame, dovrebbero applicarsi due procedure distinte: a) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative nell'esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal consiglio direttivo della BCE sulla base di un progetto di decisione completo elaborato dal

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate («Regolamento quadro sull'MVU») (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

consiglio di vigilanza e soggetto a riesame da parte della commissione amministrativa del riesame; e b) ove la BCE preveda l'irrogazione di sanzioni nell'esercizio di compiti diversi da quelli in materia di vigilanza, le decisioni in tal senso sono adottate dal comitato esecutivo della BCE e soggette a riesame da parte del consiglio direttivo della BCE.

- (11) In ragione della complessità delle indagini relative alle infrazioni in materia di vigilanza, il potere di irrogare ed applicare sanzioni in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza dovrebbe essere soggetto a termini più lunghi di quelli previsti per le sanzioni relative a compiti della BCE diversi da quelli in materia di vigilanza. La sospensione e l'interruzione di tali termini dovrebbe essere disciplinata di conseguenza, tenendo altresì conto del fatto che le procedure per infrazione in materia di vigilanza possono sovrapporsi a indagini e procedimenti penali basati sugli stessi fatti.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2532/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2532/98 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. "penalità di mora", le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a rispettare i regolamenti o le decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno intero di protratta infrazione:

a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero

b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 *ter* del presente regolamento, quando l'infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. "sanzione", tanto l'ammenda quanto la penalità di mora.»;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'irrogazione da parte della BCE di sanzioni nei confronti di imprese in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da decisioni o regolamenti della BCE.

2. Le norme applicabili all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE derogano alle norme di cui agli articoli da 2 a 4 in quanto previsto dagli articoli da 4 *bis* a 4 *quater*.

3. La BCE pubblica le decisioni, impugnate o meno, che irrogano sanzioni nei confronti di un'impresa in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza.

La BCE procede senza indebito ritardo alla pubblicazione sul proprio sito Internet ufficiale a seguito della notifica della decisione all'impresa interessata. La pubblicazione include informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità dell'impresa interessata, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata sia suscettibile di:

- a) compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
- b) provocare, per quanto è possibile determinare, un danno sproporzionato all'impresa interessata.

In tali circostanze, le decisioni relative alle sanzioni sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni cessino entro un periodo ragionevole di tempo, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente.

Se è pendente un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione irrogante una sanzione, la BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le informazioni sullo stato dell'impugnazione in questione e sul relativo esito.

La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo restino disponibili sul suo sito Internet ufficiale per almeno cinque anni.»

- 3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 4 *ter* stabilisca espressamente il contrario.»

- 4) l'articolo 3 è modificato come segue:

- a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dalla BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.»

- b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013.»

- 5) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, in caso di infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza, i limiti entro i quali la BCE può irrogare ammende e penalità di mora sono i seguenti:

- a) ammende: il limite massimo è pari al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie all'infrazione quando questi possono essere determinati, ovvero al 10 % del fatturato complessivo annuo dell'impresa;
- b) penalità di mora: il limite massimo è pari al 5 % del fatturato medio giornaliero per ciascun giorno di infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi dalla data indicata nella decisione irrogante la penalità di mora.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

- a) "fatturato annuo", il fatturato annuo dell'impresa interessata nell'esercizio finanziario precedente, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile. Se l'impresa interessata è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo da prendere in considerazione è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile nell'esercizio finanziario precedente; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile;
- b) "fatturato medio giornaliero", il fatturato annuo, definito ai sensi della lettera a), diviso per 365.

Articolo 4 ter

Norme procedurali specifiche per sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi da 1 a 8 del presente regolamento, le norme fissate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

2. Se nell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 la BCE ritiene che vi sia motivo di sospettare che un'impresa avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013, essa svolge le pertinenti indagini in conformità delle seguenti disposizioni.

3. Una volta completata l'indagine e prima di predisporre e inoltrare al consiglio di vigilanza una proposta di progetto di decisione completo, la BCE, in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza, notifica per iscritto all'impresa interessata le risultanze dell'indagine svolta e gli addebiti contestati.

Nella notifica di cui al primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, informa l'impresa interessata del suo diritto di presentare per iscritto alla BCE commenti in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad essa contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto presentati oltre la scadenza del termine fissato da essa in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza.

A seguito della notifica ai sensi del primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, può altresì invitare l'impresa interessata a partecipare a un'audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l'audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche.

È garantito il diritto di accesso al fascicolo da parte dell'impresa interessata sotto indagine. Tale diritto non si estende alle informazioni riservate.

4. Il consiglio di vigilanza propone al consiglio direttivo un progetto di decisione completo in cui stabilisce se l'impresa interessata abbia o meno commesso un'infrazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

5. L'impresa interessata ha il diritto di chiedere che la decisione del consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 sia riesaminata dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4 quater

Termini specifici per le sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1. In deroga all'articolo 4, il diritto di adottare una decisione di irrogare una sanzione in caso di violazione di una decisione o di un regolamento della BCE in relazione ai suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

2. Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del termine di cui al paragrafo 1. Il termine è interrotto a decorrere dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente soggetto a vigilanza interessato. L'interruzione comporta l'inizio di un nuovo limite temporale che tuttavia, non può superare i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è cessata.
3. I termini di cui al precedente paragrafo possono essere prorogati se:
- una decisione del consiglio direttivo è soggetta a riesame dinanzi alla commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; ovvero
 - risulta pendente un procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata in connessione con gli stessi fatti. In tal caso, i termini di cui ai precedenti paragrafi sono prorogati per il periodo di tempo necessario alla commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia per riesaminare la decisione ovvero fino alla conclusione del procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata.
4. Il diritto della BCE di dare esecuzione a una decisione che irroga una sanzione si estingue allo scadere di cinque anni dall'adozione della decisione stessa. Ogni azione intrapresa dalla BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento sulla base della sanzione irrogata determina l'interruzione del termine per l'esecuzione della sanzione.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:
- fino allo spirare del termine per il pagamento della sanzione irrogata;
 - se l'esecuzione del pagamento della sanzione irrogata è sospesa per effetto di una decisione del consiglio direttivo o della Corte di giustizia.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
